15084/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE

Ud. 14/02/2019 - CC

R.G.N. 5970/2018

Cron. 15084

Rep.

CVTCI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -

Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -

Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5970-2018 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FALERIA 17, presso lo studio dell'avvocato MANFREDO PIAZZA, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

[redacted] SPA, [redacted] ASSICURAZIONI SPA, [redacted];

- intimate -

avverso la sentenza n. 1252/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI.

1723/19

Rilevato che, con sentenza resa in data 3/7/2017, la Corte d'appello di Catanzaro, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [redacted] la [redacted] Assicurazioni s.p.a. e la [redacted] s.p.a., al risarcimento, in favore di [redacted] dei danni da quest'ultimo subiti in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio;

che a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la correttezza della liquidazione dei danni operata dal giudice di primo grado, disattendendo le censure sul punto avanzate dal [redacted] n sede di gravame;

che, avverso la sentenza d'appello, [redacted] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione;

che nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-*bis* le parti non hanno presentato memoria;

considerato che, con il primo e il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., nonché dell'art. 1 d.p.r. n. 181/2009 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato il danno morale rivendicato dall'odierno ricorrente, essendosi limitata alla mera considerazione degli automatismi monetari previsti dalle tabelle milanesi utilizzate per la liquidazione equitativa del danno, senza tener conto della particolarità della vicenda dannosa condotta all'esame dei giudici di merito, concretamente idonea a giustificare una liquidazione quantitativamente più significativa del danno denunciato;

che i due motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte – sono manifestamente infondati;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Sez. 3 - , Sentenza n. 21939 del 21/09/2017, Rv. 645503 - 01);

che, in assenza di prova di tali specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giudice adempie correttamente al suo compito di motivazione della liquidazione equitativa del danno, ove dia conto dell'avvenuta considerazione di tutti i possibili profili di danno non patrimoniale ricollegabili alla fattispecie condotta al suo esame;

che, nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come il primo giudice avesse dato conto dell'espressa considerazione (tra le altre) della dimensione morale-soggettiva dei pregiudizi subiti dal [redacted] per effetto del sinistro stradale dedotto in giudizio, liquidandolo in una misura coerente con le previsioni tabellari allegate, senza che l'odierno ricorrente abbia adeguatamente allegato e provato (come allo stesso incombeva) il ricorso di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal fatto dedotto in giudizio (e dunque specifiche e peculiari al caso concreto) e dalle conseguenze lesive riscontrate a suo carico nel corso dell'istruttoria;

che, con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., errata inversione dell'onere della prova ed omessa considerazione delle presunzioni *iuris tantum* favorevoli al danneggiato, nonché, infine, per violazione dell'art. 137 d.lgs. n. 209/2005 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente valutato gli elementi di prova offerti dal [redacted] nel corso del giudizio in relazione al danno patrimoniale sofferto per aver dovuto interrompere gli studi condotti presso l'Istituto alberghiero frequentato precedentemente al sinistro, senza riuscire a conseguire il corrispondente diploma, nonché in relazione all'invalidità lavorativa specifica contratta e positivamente comprovata nel corso del giudizio, così pervenendo a una decisione di rigetto illegittima e totalmente illogica con riguardo al riconoscimento del danno patrimoniale concretamente subito;

che entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili;

che, al riguardo, osserva il Collegio come (di là dall'assorbente rilievo del carente assolvimento degli oneri di allegazione di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.) con i motivi in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,

delle fattispecie astratte recate dalle norma di legge – alleghi un'erronea ricognizione, da parte del giudice *a quo*, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., *ex plurimis*, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente il ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice *a quo*;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'*ubi consistam* delle censure sollevate dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa ritenuti rilevanti sotto il profilo dell'adeguata dimostrazione del danno patrimoniale subito;

che, si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un er-

rore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza dei motivi d'impugnazione esaminati, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che non vi è luogo all'adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessun intimato svolto difese in questa sede;

che dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione del 14/2/2019.

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 31 MAG 2019
Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente
Raffaele Frasca